

L' ISTRIA

IV. ANNO.

Sabato 9 Giugno 1849.

N. 27.

Massime del primo governo austriaco in Istria, sulle Denuncie.

Ci è accaduto nel numero 24-25 di encomiare il Governo austriaco attivato nel 1797 in Istria, e di lodarne assai quel F. F. de Roth che unico lo componeva, giacchè tutto il governo della provincia era a lui poggiato. In prova della prudenza e della giustizia sua in tempi assai difficili perchè nuovo il governo, agitati gli animi, addurremo due ordinanze sulla materia dei sospetti, e sulla procedura in caso di denuncie od anonime o confidentziali. — Le due leggi non abbisognano commenti.

N. 2650.

Al Tribunale provvisoriale di

Varie sono le denuncie che ogni qual tratto derivano a questo governo con anonima circospezione.

Si declamano in esse le procedure di alcuni pubblici funzionari costituiti in attività nei Dipartimenti provvisoriamente organizzati nella provincia.

Sebbene non senza commovente pubblico riflesso, che il raggio, le private passioni, e l'imprudenza in certi casi possano prevalere alla giustizia, alla rettitudine, ed imparzialità, gravitando al massimo danno de' sudditi. — Si pretende, che vi siano persone, per altro di buona fama, le quali nelle loro private conversazioni dimostrino sentimenti perniciosi, e fanatici.

Si prendono di mira privati soggetti, per i quali milita la buona presunzione, come non è molto successe in questa stessa città di Capodistria, per renderli in un aspetto equivoco, e pregiudizievole allo Stato, ed all'onore loro.

Non è già, che s'ignori una qualche licenziosità, o arbitrio, che può esser successo ne' decorsi tempi, tosto anche represso dalla pubblica vigilanza, nè che con animo tranquillo si possa riguardar tali non tollerabili conoscenze.

Si vogliono anzi repressi gli abusi, e che la sola giustizia imparzialmente amministrata, e l'onestà, qualità indispensabile di un pubblico funzionario, sia la base della direzione di quelli, il di cui esempio dov'esser la scuola de' sudditi.

Non acconsentono per altro le massime della legislazione, che l'autorità pubblica si presti all'investigazione di tali disordini sopra denuncie anonime, e destitute di prove.

In vista perciò di poter riconoscere nelle vie legali la verità di tali anonimi reclami, e che procedano le cose in avvenire con quel buon ordine, che non dev'essere da chi si sia obliterato, versa il presente decreto, dalla sostanza del quale renderà nota esso tribunale in tutto il suo territorio la seguente proclamazione.

1mo. Non si accetteranno denuncie, o querele da chi si sia, nè si procederà in alcun modo sopra le stesse qualora il denunziante, o querelante non sia sottoscritto, e non si sia dichiarato garante per la verità del fatto querelato, il quale dovrà essere comprovato dalla testimonianza di due persone senza eccezione, e degne di tutta la fede.

2do. Sarà in continua vigilanza questo governo nel caso di ulteriori denuncie anonime di rilevarne l'autore, e scoperto che sia, sarà sottoposto ai più severi castighi.

3zo. Qualunque suddito, che avesse sufficiente motivo da reclamare delle autorità pubbliche provinciali provvisoriamente costituite, ed anche de' privati, dovrà denunziarne i fatti col proprio di lui nome, e somministrar il modo di farne legale conoscenza per l'ulterior procedura.

4to. Che se poi la qualità della denuncia, o della querela fosse complicata di circostanze tali da non permettere, che ne sia nominato il denunciante, si rende responsabile la pubblica fede per la di lui segretezza, tanto se le querele saranno prodotte in iscritto, quanto se saranno vocali direttamente portate a quello, che presiederà al Governo politico provinciale.

Se col mezzo della presente pubblicazione si promette di avere a cuore ogni, e qualunque lagnanza fondata de' sudditi, si preavverte ancora, che come che ogn'uno de' denuncianti, che lo desiderasse sarà tenuto segreto, così se mai nel procedere sopra la denuncia, o querela si riconoscesse un aperto mendacio, sarà riguardato un tal querelante come calunniatore, e come tale severamente castigato.

Capodistria, 29 giugno 1798.

F. F. DI ROTH.

Per il ces. reg. Governo provv. dell'Istria
EMMANUELE PERSOGGIA, Segr.

N. 2920.

Alla Superiorità Locale di

Li sentimenti, e le umane intenzioni non possono da nessuna legge esser impugnate, mentre al giudizio di Dio soltanto fu riservata la conoscenza, e la decisione del cuore, e della moralità degli uomini, che se è

cattiva, e se siegue le impressioni delle idee sovvertitrici del buon ordine, e delle leggi, troverà immancabilmente un giorno il suo terribil castigo, come lo hanno trovato tanti altri soggetti torbidi, ed innovatori.

Presiede però la sopravveglianza pubblica, per mantenere la proporzione, e l'equilibrio fra le dimostrazioni estrinseche, che derivano dalla prevaricazione degli animi, vi deve accorrer la stessa con energia, per garantir la tranquillità comune, rimoverne dalle opere degli uomini lo scandolo, l'imprudenza, e far sentir per qualunque eccesso, che se le passioni eccedessero i limiti d'un sacro riguardo, vi è la legge generale, mossa dal centro d'onde deriva la sua emanazione, che vuole moderazioni nei sentimenti, e nelle intenzioni dei sudditi, che sono tenuti nel rigoroso dovere di una cieca obbedienza.

Le placide viste di questo Governo pertanto, che concentrate sono unicamente a sostenere in tutta l'Istria la potestà immediata del Graziosissimo Sovrano l'Imperatore e Re Padre amoroso de' suoi sudditi, la sicurezza, e felicità di questi popoli con la bilancia di una pronta ed imparziale giustizia, in tutto ciò che richiede la loro quiete privata, le loro sostanze, ed ogni altra fondata lusinga della loro felicità avvenire, distratte vengono dal corso delle relative sue occupazioni, da una oggi mai non più incerta conoscenza ecc. ecc.

(Omesso)

Alcune notizie

estratte dall'Archivio del Comune di Capodistria.

Estratto dalla Cancelleria Pretoria di Capodistria, Registro ducali 1.^o pagina 41 d.^o Francesco Donato doge di Venezia al podestà e capitano Girolamo Cicogna in data XIX giugno 1549, indizione 7. — ordina che Agostino Sereni, e Odorico Teophanio cittadini debbano presentarsi all'offizio delle eresie entro otto giorni per imputazioni di eresia.

— Pag. 10, anno 1547, 1.^o dicembre ducali del doge Francesco Donà al podestà e capitano di Capodistria Francesco Navagero, con cui dichiara, che avendo bisogno per la cappella ducale di S. Marco del *Tenorista Dno. Pre Daniel Grisonio canonico di quella città che li suoi colleghi Canonici non gli abbiano da far molestie, e gli farete intender a nome nostro che lo lascino venire senza fargli difficoltà, lasciando un altro prete idoneo a far le sue veci, come pur sogliono fare li reverendi Episcopi quando li preme di avere alcun canonico.*

— Pag. 38, il medesimo Francesco Donà doge avverte il podestà e capitano Girolamo Cicogna, che essendo nella città di Capodistria molti infetti di Eresia il Pontefice ha destinato il reverendo Dno. Hanibal Grisoni, perchè faccia l'inquisizione C. XV novembre, indizione 7, 1548.

— Pag. 38. Il suddetto doge al suddetto podestà e Capitano, dichiara, che avendo il Pontefice conferito il vescovato di quella città al reverendo Dno. Antonio Helio come sapete ha piaciuto et a Sua Santità di donar

al medesimo le spoglie di detto episcopato, che spettano a Lui, ed alla camera apostolica, e ciò secondo il suo breve. Questa ducale è dei XXVII Settembre, indizione 7, 1548.

— Nel 1649. Ordine per la installazione del Vescovato di Capodistria al vescovo Tommaso Stella.

— Pag. 179. Do. die 28 Junii 1610; Marcantonio Trivisan podestà e capitano veduta la lettera d. 9 giugno del doge colla quale efficacemente commette, che sia istituito in questa città di Capodistria, in virtù del Concilio di Trento un *Seminario* e non in altro luogo per conservar la metropoli della provincia — col concorso del vescovo Girolamo Contarini, o dietro istanze, o raccomandazioni del patriarca di Aquileja, e dietro esso Concilio nella SS. 23, capitolo 18, dove le scuole ed ospitali devono concorrere per la sua erezione, e conservazione, e dietro facoltà rilasciata al generale Pasqualigo confermata dal Senato sotto la data XI marzo 1607, che tutte le confraterne e scuole della provincia debbano concorrervi ha ordinato ecc. ecc.

— Ex lib. VII. Ducalium in cancelleria pretoria.

Alli 29 Maggio 1602, il vescovo di Copodistria ha investito li fedeli Fratelli Girolamo, Filippo, e Rocco Morati delle decime della Villa di Popetra, che si chiamano di *Cain*.

— Il doge Francesco Erizzo conferma questa investitura *die 29 Septembris* indictio 3 MDCXXXIV, e fu pubblicata li 12 gennaio 1635 in piazza a Capodistria, e li 15 a Popetra. La investitura del vescovo Ingenerio d. 29 maggio 1634.

— Deliberazione in Senato 27 agosto 1633, con cui si proibisce la pubblicazione di bolle, costituzioni, e decreti, che venissero da Roma senza saputa del Governo, e se qualcuno volesse portare lagnanze, o accuse all'Inquisitore, non possa egli senza l'intervento del capitano e podestà di ascoltare, nè assumere chechessia.

— A pag. 74. Ducale dell'anno 1637, 10 giugno con cui Francesco Erizzo doge al podestà e capitano Francesco Contarini conferma la continuazione dell'assistenza e governo della chiesa della villa di Baratto alli reverendi padri di S. Paolo.

— Pag. 82. Con Ducale del doge Francesco Erizzo dd. 15 luglio 1638 viene avvisato che si portano a Capodistria due dall'Olanda, li quali s'impegnano di far bianco il sal nero dell'Istria, e vengono mandati al podestà e capitano di Capodistria perchè godano la sua protezione, e non siano maltrattati, attendendoli di ritorno a Venezia.

— Ex lib. X. Ducalium pag. 176 t.^o anno 1647, 5 agosto Ducale di Francesco Erizzo ad Antonio Grimani podestà e capitano — Il proveditor general in Dalmazia e Albania eseguendo le nostre commissioni in proposito de murlacchi, che si sono dati alla devozione della Repubblica ha principiato a trasmetterne in codesta provincia in numero di 49 famiglie, che fanno assieme anime 430, conducendo anco seco 4500 animali per loro sostentamento, e dovevano capitare nel territorio di Pola, così avendo essi desiderato. Ve ne portiamo l'avviso perchè essendo volontà del Senato, che i medesimi murlacchi ricevano ogni buon trattamento con assignativa di terreni, et con le possibili habilità, et agevolezze dob-

biate ancor voi cooperare allo stesso fine. Al capitano di Raspo appoggiamo la principal direzione dell'affare, perchè tutto passi con regola, e soddisfazione anco degli altri primi abitanti senza loro incomodo, e senza rumori — doverete però ben intendervi seco, e mirar con la vostra diligenza che esse genti siano ben trattate, e possano far buone relazioni, per allettare altri a trasportarsi, et attendiamo avviso di quanto occorresse degno di una notizia.

= Pag. 35, 1691, 15 dicembre. Pregadi = sia in avvenire espressamente proibito erigersi alli rappresentanti nostri in qualunque tempo e luogo alcuna statua, arma, o altra permanente memoria non in pietra, nè in pittura, nè in altra imaginabil forma — siano cancellate, ed abolite tutte le iscrizioni che per ogni altra figura, ritratto, o arma rimanessero, onde più non sussista apparenza alcuna di queste memorie, e tutto sia ridotto a semplice nudo ornamento de' palazzi, consistendo senza alcuna vana ostentazione il vero monumento nella buona impressione, che lascia nel cuore dei sudditi la retta giustizia de' rappresentanti.

Dal libro Ducali A. nella Cancelleria del Giudicato.

= 1431, parte presa in consiglio, che siano elette due persone, una per contrada, capaci a provvedersi armature, cioè *corazza, lorica, e targotte*, ed altra specie di armatura per difendere nei casi la patria, e queste non possano alienarsi, pag. 18. — Queste spese si dovranno fare colli soldi del dazio della muda.

= Ducale 1431. M. V. 23 febbraio di eriger le mura da Musella e Bossedraga con la Torre, e ciò sopra le istanze degli ambasciatori della città a spese proprie pag. 14.

= Ducale che li Pasenatici di S. Lorenzo e Grignana non debbano più esser sotto Capodistra, ma sotto il capitano di Raspo *quod est clavis totius Custodiae Histriae*.

= 1419, 20 maggio Ducale, che conferma la pace fatta da Capodistria con li magnifici Enrico, Giovanni e Mainardo Palatini della Carintia conti di Gorizia e del Tirolo per li castelli di Roifuenberg, Svercevich, e Castelnovo coi quali fu prima in guerra la città, che possano per l'avvenire commerciare liberamente, e tenere acconciate le strade regie per il commercio sotto pena di ducati diecimila d'oro. Erano giudici quando fu fatta tal pace Ruggero Tarsia, Giovanni Girardi, Pietro Martisa, ed Antonio Vittori, pag. 33.

= 1421, 9 agosto. Ducale che a Pingente, e a Portole siano mandati due podestà da nobili di Capodistria, il primo col salario di l. 600, ed il secondo di l. 500, e che il custode di Pietra Pelosa (che trovo essere stato Antonio Lepori, o Nicolò de Bolito, sia pagato delle rendite di Pingente, e Portole a car. 34). Che le cose di grande importanza non siano portate al collegio dei XII, ma siano riferite, e partecipate a Venezia da essere decise da pubblico voto (an. 1419, pag. 33 t.^o)

= 1423, 23 maggio. Decreto che dal podestà siano mandate di anno in anno undici persone nobili del consiglio per podestà a *Pingente, Portole, Due Castelli, Buie*, che siano persone idonee ai medesimi, e che sappiano scrivere, pag. 43 t.^o

= 1428, 27 gennaio. Che all'elezione in consiglio dal podestà di Due Castelli siano due persone almeno di detto luogo in Capodistria per promuovere in podestà una persona di loro genio (pag. 68) tal grazia non fu concessa ai Pingentini, pag. 69.

= 1422. Parte presa nel consiglio di XL, li 13 dicembre di riformare lo statuto della città. Ducale pagina 56.

= 1423. Riformati gli statuti *cum additionibus et consentionibus ac confirmationibus* per portarli a Venezia furono eletti quattro ambasciatori — le commissioni date a loro 22 febbraio 1423.

= 1423, pag. 44. Sotto il podestà Michieli = essendo solito per l'innanzi dare 12 laudi al serenissimo Dominio, ed al podestà nelle funzioni della cattedrale, ed essendosi tal costume lasciato, si debba rinnovare con cantar dette Laudi 4 volte all'anno, cioè la Pasqua, San Nazario, Natale ecc. ecc. potendo spendere di cassa pubblica per questa solennità l. 4. (*senza anno questa Ducale*).

= 1442, 18 febbraio. Ducale colla quale fu eletto per podestà di Pingente *Vir nobilis Lodovicus de Bredanis* = al podestà di Capodistria pag. 105.

= Ducale 13 maggio, indizione XIV di Michiele Steno doge (questo doge fu eletto nel 1400, e visse fino al 1413) = che dieci persone di Capodistria atte e fedeli siano spedite per custodire le porte di Padova, pagina 75.

= 1437, 15 marzo. In supplica di Pingente alla Signoria Veneta si dice, ch'erano 15 anni circa, ch'era venuto sotto il potere di Sua Signoria (dunque nel 1422). Dicesi dai Pingentini, ch'essendo maltrattati dai loro podestà (ch'erano di Capodistria) non potevano aver giustizia presso il podestà di Capodistria, che diceva non aver autorità di comandare alli medesimi, e perciò domandavano a Sua Serenità, che li podestà di Capodistria potessero essere superiori a quelli di Pingente, e che fosse mandato da Venezia anche a loro per podestà uno dei Patrizi. In quanto al primo risposero di sì, in quanto al secondo di no, dicendo: *de Potestate autem de Venetiis sibi volumus complacere, quia promissionas quas fecimus Justinopolitanis volumus observare*.

Ricercarono pure la conferma in vita del podestà d'allora Zuane Ferro, ma non sortirono, e ciò *quia observare volumus id quod fidelissimae Comunitati nostrae Justinopolis concessimus, et permissimus*, pag. 80.

= Nel 1421, era già Pingente sotto il Dominio Veneto, e così Portole pag. 34 t.^o

(Comun. dal M. F. Polesini.)

Inno in onore di S. Quirino martire,
protettore dell'isola di Veglia e di parecchi luoghi d'Istria.

(Poesia di Prudenzio, cristiano del IV secolo.)

Insignem meritis virum
Quirinum, placitum Deo
Urbis moenia Sisciae,
Concessum sibi Martyrem
Complexu patrio fovent.

Sub Galerio Duce,
 Qui tunc Illiricos sinus
 Urgebat ditionibus,
 Fertur Catholicam fidem
 Illustrasse per exitum.
 Non illum gladii rigor,
 Non incendia, non ferae
 Crudeli interitu necant:
 Sed lymphis fluvialibus
 Gurges dum rapit, abluit.
 Nil refert, vitreo aequore,
 An de flumine sanguinis
 Tingat passio Martyrem
 Aequae gloria provenit
 Fluctu quolibet uvida.
 Summo pontis ab ardui
 Sanctae plebis Episcopus
 In praeceps fluvio datur,
 Suspensum laqueo gerens
 Ingentis lapidem molae.
 Dejectum, placidissimum
 Annis vortice suscipit
 Nec mergi patitur sibi,
 Miris vasta natatibus
 Saxi pondera sustinens.
 Spectant eminus e solo
 Doctorem pavidi greges:
 Nam Christi populus frequens
 Riparum sinuamina
 Stipato agmine seperat.
 Sed Quirinus ut eminens
 Os circumtulit; Heu! suo
 Exemplo trepidos videt,
 Nil ipse proprii memor
 Inter stagna periculi.
 Confirmat pia pectora
 Verbis mirificis rogans,
 Ne quem talia terreant;
 Neu constans titubet fides,
 Aut poenam putet emori.
 Dicentem fluitantibus
 Annis terga vehunt vadis;
 Nec substrata profunditas
 Saxoque, et laqueo, et viro,
 Audet sponte dehiscere.
 Sensit Martyr Episcopus
 Jam partam sibi praeripi
 Palmam mortis et exitus,
 Ascensumque negarier,
 Aeterni ad solium Patris.
 Jesu cunctipotens, ait,
 Haudquaquam tibi gloria
 Haec est insolita aut nova,
 Calcare et fremitum maris,
 Prona et flumina sistere.
 Scimus discipulum Petrum
 Cum vestigia tingeret

Mortali trepidus pede
 Dextrae subsidio tuae
 Subjecisse salum solo.
 Jordanem quoque novimus
 Tortis vorticibus vagum,
 Dum fertur rapido impetu,
 Ad fontem refluus retro
 Confugisse meatibus.
 Haec miracula sunt tuae
 Virtutis, Domine, ut modo
 Suspendar, leve praenatans
 Summo gurgite fluminis
 Cum collo scopulum traham.
 Jam plenus titulus tui est,
 Jam vis prodita nominis.
 Tua gentilis habet stupor,
 Absolvias, precor, optime,
 Hujus nunc animae moras.
 Quid possis, probat amnicus,
 Qui vectat silicem, liquor.
 Hoc jam quod superest, credo,
 Quo nil est pretiosius,
 Pro te Christe Deus, mori.
 Orantem, simul halitus
 Et vox deserit, et calor:
 Scandit spiritus ardua:
 Fit pondus grave saxum:
 Corpus suscipiunt aquae.

Inscrizione Aquilejese.

L · RVTIVS
 L · F · SERG
 ITALICA
 SABINVS · EX
 HISPANIA
 MIL · LEG · X · GEM
 > · SERANI
 ANN L
 AER · XXVI
 HIC · SITVS · EST
 H · EX · T
 LOC · MON
 IN · FR · P · X
 IN · AG · P · X

Comunicata dalla gentilezza dell' abate Gio. Vatta-
 Compavre negli annali Viennesi, fra le leggende che
 allora si raccoglievano per l'impero d'Austria, ma er-
 ronea ed imperfetta. Fu anche registrata dal Carli nelle
 sue antichità italiane.

Esiste in Sagrado nel palazzo della famiglia Conti
 della Torre.